

Legge 24 dicembre 1985 n.808 Cap. 7421**Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico**

Ai fini di promuovere lo sviluppo tecnologico dell'industria aeronautica, di consolidare ed aumentare i livelli di occupazione e di perseguire il saldo positivo della bilancia dei pagamenti del settore, sono autorizzati gli interventi di cui alla presente legge in relazione alla partecipazione di imprese nazionali a programmi industriali aeronautici in collaborazione internazionale.

Ai sensi della presente legge sono considerati preminenti i programmi che comportano per l'industria italiana:

- 1) l'accrescimento dell'autonomia tecnologica dell'industria;
- 2) l'ampliamento dell'occupazione qualificata con particolare riferimento alle aree meridionali del Paese;
- 3) l'accrescimento di competitività in campo internazionale;
- 4) l'accrescimento della capacità di collaborazione con tutti i Paesi incoraggiando, in particolare, lo sviluppo di nuove intese sul piano produttivo e tecnologico tra le imprese nell'ambito della CEE;
- 5) l'accrescimento, per i nuovi programmi, delle quote di produzione civile rispetto a quelle militari delle imprese nazionali.

Possono accedere ai benefici della presente legge le imprese la cui attività principale riguarda la costruzione, trasformazione e revisione di aeromobili, motori, equipaggiamenti e materiali aeronautici nonché di parti degli stessi.

Per le finalità elencate, alle imprese nazionali partecipanti a programmi in collaborazione internazionale per la realizzazione di aeromobili, motori, equipaggiamenti e materiali aeronautici possono essere concessi, tra l'altro:

a) finanziamenti per l'elaborazione di programmi e l'esecuzione di studi, progettazioni, sviluppi, realizzazione di prototipi, prove, investimenti per industrializzazione ed avviamento alla produzione fino alla concorrenza dei relativi costi, inclusi i maggiori costi di produzione sostenuti in relazione all'apprendimento precedente al raggiungimento delle condizioni produttive di regime.

Per l'attuazione degli interventi di cui sopra è autorizzata, per il quinquennio 1985-89, la complessiva spesa di lire 690 miliardi. La quota relativa all'anno 1985 resta determinata in lire 100 miliardi.

Per l'attuazione degli interventi di cui sopra, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato, previo parere del comitato di cui all'articolo 2 della medesima legge, ad assumere impegni pluriennali, con effetto dal 1994, corrispondenti alle rate di ammortamento mutui contratti dalle imprese in relazione a programmi approvati ai sensi dell'articolo 4 della citata legge, correlati a limiti di impegno decennali di lire 25 miliardi, con decorrenza 1994, e di lire 50 miliardi, con decorrenza 1995.

Le rate di ammortamento dei mutui contratti dalle imprese sono corrisposte dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato direttamente agli istituti di credito mutuanti. Al relativo onere, pari a lire 25 miliardi per l'anno 1994 ed a lire 75 miliardi a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Legge 29 gennaio 1986 n.26 Cap. 7380**Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia.**

Al fine di contribuire alla rimozione delle condizioni di marginalità e di squilibrio socio-economico conseguenti alla particolare collocazione territoriale, sono istituite le provvidenze per l'incentivazione ed il rilancio di attività economiche localizzate nei territori delle province di Trieste e Gorizia, concernenti:

- a) la produzione industriale, ivi compresa quella attinente al settore edilizio;
- b) la ricerca scientifica e tecnologica;
- c) i settori della produzione e dei servizi connessi con le attività portuali ed i trasporti esclusi gli istituti di credito e le imprese di assicurazione.

Per i fini previsti dall'articolo 1 della presente legge:

- a) la dotazione del fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia di cui all'articolo 1 della L.n.908/55, è elevata di lire dieci miliardi per l'anno 1985 di lire venti miliardi per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988 e di lire trenta miliardi per l'anno 1989; tale incremento è destinato ai settori di cui alle lettere a), b), c) dell'articolo 1 della presente legge e, nel loro ambito, con preferenza per le iniziative che comportino l'introduzione di innovazioni ad alta tecnologia, il trasferimento nella produzione di nuovi risultati della ricerca o quelle che incrementino l'occupazione;
- b) la dotazione del fondo destinato alle esigenze di Trieste è elevata di lire nove miliardi per l'anno 1985, di lire quindici miliardi per l'anno 1986, di lire venti miliardi per l'anno 1987 e di lire ventinove miliardi per l'anno 1988 e di lire trenta miliardi per ciascuno degli anni dal 1989 al 1995. La dotazione complessiva del fondo è destinata almeno per il 50 per cento, a partire dal 1986, ad interventi direttamente finalizzati ai settori di cui all'articolo 1 della presente legge. Per la predisposizione del piano di utilizzo del fondo previsto dall'articolo 3 della L. n. 373/80, la Commissione, acquisisce il parere degli enti locali ed economici della provincia, nonché delle organizzazioni sindacali più rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro. L'intervento a favore delle imprese avviene secondo criteri e priorità fissati nel piano con particolare riguardo alle piccole e medie imprese comprese quelle cooperative ed artigiane;
- c) la dotazione del fondo destinato al finanziamento di interventi per la promozione dell'economia della provincia di Gorizia è incrementata di lire due miliardi per l'anno 1985, di lire sei miliardi per l'anno 1986, di lire sette miliardi per l'anno 1987 e di lire dieci miliardi per ciascuno degli anni dal 1988 al 1995. L'attività del fondo è prorogata a tutto il 31 dicembre 1995.

Legge 23 dicembre 1998 n. 448 Cap. 7420/p**Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.**

L'art.52 prevede un Fondo unico per gli incentivi alle imprese e disposizioni concernenti le grandi imprese in stato di insolvenza.

Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministro delle Attività Produttive, al fine di consentire il perseguimento delle finalità di salvaguardia delle attività produttive e dei livelli occupazionali, e tenuto conto dell'interesse dei creditori, può autorizzare la prosecuzione dell'esercizio dell'impresa, per un ulteriore anno, oltre i termini previsti.

Detta previsione si applica anche nei confronti delle imprese in amministrazione straordinaria per le quali la scadenza dell'esercizio sia intervenuta nell'anno 1998.

Gli interventi sono disposti in conformità alla normativa dell'Unione europea; il calcolo dell'intensità di aiuto, ove consentito, è effettuato in equivalente sovvenzione lorda o netta. In ogni caso tale modalità di calcolo non è applicata ai regimi di aiuto secondo la regola del «*de minimis*» di cui alla comunicazione della Commissione europea, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C68 del 6 marzo 1996, e successive modifiche e integrazioni.

Il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione, nonché la definizione di piccola e media impresa sono indicati e aggiornati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in conformità con le disposizioni dell'Unione europea.

I soggetti interessati hanno diritto agli interventi esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dalla legge. Il soggetto competente comunica tempestivamente, con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili e restituisce agli istanti le cui richieste non siano state soddisfatte, la documentazione da essi inviata a loro spese. Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, il soggetto competente comunica la data dalla quale è possibile presentare le relative domande, con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, almeno sessanta giorni prima del termine iniziale.

Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, è disposta la ripartizione delle risorse globalmente assegnate tra i vari interventi.

Legge 29 marzo 2001 n. 135 Cap. 7359
Riforma della legislazione nazionale del turismo

Al fine di migliorare la qualità dell'offerta turistica, è istituito, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un apposito Fondo di cofinanziamento. Le risorse vengono ripartite per il 70 per cento tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che erogano le somme per gli interventi. I criteri e le modalità di ripartizione delle disponibilità del Fondo sono determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n.281.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ripartisce tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il restante 30 per cento delle risorse del Fondo. La suddetta quota di risorse è da finalizzare al miglioramento della qualità dell'offerta turistica, ivi compresa la promozione e lo sviluppo dei sistemi turistici locali.

Per il finanziamento del Fondo è autorizzata la spesa di lire 270 miliardi per l'anno 2000, di lire 80 miliardi per l'anno 2001, di lire 55 miliardi per l'anno 2002 e di lire 5 miliardi a decorrere dall'anno 2003. All'onere si provvede, per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo, e, per il triennio 2001-2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A decorrere dall'anno 2004 lo stanziamento complessivo del Fondo è determinato dalla legge finanziaria .

Per il Finanziamento del Fondo è autorizzata la spesa di lire 270 miliardi per l'anno 2000, di lire 80 miliardi per l'anno 2001, di lire 55 miliardi per l'anno 2002 e di lire 5 miliardi a decorrere dall'anno 2003.

Legge 20 dicembre 96 n.641 Cap. 7420**Modificazione del D.L. 23 ottobre 1996, n.548 recante interventi per le aree depresse e protette, per manifestazioni sportive ed internazionali**

Al fine di consentire la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse del territorio nazionale, in linea con i principi e nel rispetto dei criteri di intervento stabiliti dall'Unione europea ed in particolare per gli interventi previsti da vari decreti, il Ministro del Tesoro è autorizzato a contrarre mutui quindicennali con la Cassa depositi e prestiti, con istituzioni finanziarie europee e con istituti di credito, il cui ammortamento è a totale carico dello Stato.

Le somme derivanti dai mutui sono iscritte, con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, in appositi capitoli, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, sulla base del riparto allo scopo effettuato dal CIPE. All'articolo 4 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, al comma 1 dopo le parole: «il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre mutui» è aggiunta la parola «quindicennali,»; al comma 2 dopo le parole: «a decorrere dall'anno 2001» sono aggiunte le parole: «fino all'anno 2015,».

Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 485 miliardi per l'anno 1997 e di lire 1745 miliardi annui a decorrere dal 1998 fino al 2012. Al relativo onere per gli anni 1997 e 1998 si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

LEGGE 19 DICEMBRE 1992, N. 488

Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per le agevolazioni delle attività produttive

Settore Commercio

Principali riferimenti normativi

- Art.54, comma 2 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, che ha esteso le agevolazioni della legge n. 488/92 al “settore commercio”;
- Art. 52, comma 77 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che ha esteso le agevolazioni del “settore commercio” alle imprese di somministrazione di alimenti e bevande ed agli ammodernamenti degli esercizi di vicinato;
- Decreto MICA 3.7.2000, (Testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni della legge 448/92);
- Decreto MICA 20.10.95, n. 527 e successive modifiche e integrazioni (regolamento);
- Circolare MICA 25.01.2001 n. 900047 circolare esplicativa e relativa modulistica.
- Circolare MAP 14.1.2002, n. 900012, modifica alla circolare n. 900047/2001

Operatività esaurita: no

Obiettivi generali: favorire lo sviluppo di particolari attività del commercio nelle aree depresse del Paese

Area di applicazione: territori degli Obiettivi 1 e 2, quelli ammessi al sostegno transitorio a titolo degli obiettivi 1 e 2, nonché aree ammesse in base all'art. 87.3c del Trattato U.E.

Soggetti beneficiari: imprese di piccola, media o di grande dimensione (secondo i parametri stabiliti dall'U.E.) operanti nel settore del commercio

Tipologia delle iniziative ammissibili: nuovo impianto, ampliamento, ristrutturazione e trasferimento per gli esercizi di vicinato; nuovo impianto, ampliamento e trasferimento per gli esercizi di vendita al dettaglio classificati media o grande struttura, per gli esercizi di vendita all'ingrosso e per i centri di distribuzione, per le attività di vendita per corrispondenza o di commercio all'ingrosso; nuovo impianto, ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione, riconversione, riattivazione o trasferimento, per le attività dei “servizi complementari” al commercio.

Natura e misura dell'incentivo: contributo in conto impianti commisurato agli investimenti ammissibili e calcolato in ESN e/o in ESL, tenuto conto sia delle misure massime consentite dall'U.E. in relazione alla localizzazione dell'iniziativa e alle dimensioni dell'impresa, sia di eventuali richieste di riduzione, rispetto alle misure massime, proposte dall'impresa.

Spese ammissibili: progettazione e direzione lavori, studi di fattibilità e di valutazione di impatto ambientale, suolo aziendale, oneri di urbanizzazione, opere murarie e assimilate, infrastrutture specifiche aziendali, macchinari, impianti, attrezzature, programmi informatici, (per talune categorie esistono limitazioni agevolative).

LEGGE 19 DICEMBRE 1992, N. 488

Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per le agevolazioni delle attività produttive

Settore Industria

Principali riferimenti normativi

- Decreto MICA 3.7.2000 (Testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni della legge 448/92);
- Decreto MICA 20.10.95, n. 527 e successive modifiche e integrazioni (regolamento);
- Circolare MICA 14.07.2000 n. 900315 circolare esplicativa e relativa modulistica.
- P.o.n. 2000-2006 "Sviluppo Imprenditoriale Locale" — Misura 1 (Ambiente e Misura 2 (PIA))
- Circolare MAP 14.1.2002, n. 900012, modifica della circolare n. 900315 del 14.7.2000
- Circolari MAP 28.11.2001 n. 1167509 (PIA Innovazione) e n. 1167510 (PIA Formazione)

Operatività esaurita: no

Obiettivi generali: favorire lo sviluppo delle attività produttive nelle aree depresse del Paese

Area di applicazione: territori degli Obiettivi 1 e 2, quelli ammessi al sostegno transitorio a titolo degli obiettivi 1 e 2, nonché aree ammesse in base all'art. 87.3c del Trattato U.E.

Soggetti beneficiari: imprese di piccola, media o grande dimensione (secondo i parametri stabiliti dall'U.E.) operanti nei settori estrattivo, manifatturiero, dei servizi, della produzione e distribuzione di energia elettrica e delle costruzioni.

Tipologia delle iniziative ammissibili: nuovo impianto, ampliamento, ammodernamento, riattivazione, ristrutturazione, riconversione, trasferimento

Natura e misura dell'incentivo: contributo in conto impianti commisurato agli investimenti ammissibili e calcolato in ESN e/o in ESL, tenuto conto sia delle misure massime consentite dall'U.E. in relazione alla localizzazione dell'iniziativa e alle dimensioni dell'impresa, sia di eventuali richieste di riduzione, rispetto alle misure massime, proposte dall'impresa.

Spese ammissibili: progettazione e direzione lavori, studi di fattibilità e di valutazione di impatto ambientale, suolo aziendale, oneri di urbanizzazione, opere murarie e assimilate, infrastrutture specifiche aziendali, macchinari, impianti, attrezzature, programmi informatici, brevetti (per talune categorie esistono limitazioni agevolative).

Pacchetti Integrati di Agevolazioni (P.I.A.): si tratta di un nuovo sistema agevolativo che, utilizzando regimi di aiuto esistenti e nel rispetto dei relativi inquadramenti comunitari, unifica, integra e semplifica le procedure di accesso e di concessione delle agevolazioni. Sono previsti due tipi di P.I.A.: il PIA Innovazione (innovazione tecnologica ex L. 46/82 e industrializzazione dei risultati ex L. 488/92) e il PIA Formazione (investimenti industriali ex L. 488/92 e spese di formazione ex Misura 3 del PON).

LEGGE 19 DICEMBRE 1992, N. 488

Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per le agevolazioni delle attività produttive

Settore Turismo

Principali riferimenti normativi

- Art. 9, comma 1 della legge n. 449/1997, che ha esteso le agevolazioni della legge n. 488/92 al “settore turistico-alberghiero”;
- Decreto MICA 3.7.2000, (Testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni della legge 448/92);
- Decreto MICA 20.10.95, n. 527 e successive modifiche e integrazioni (regolamento);
- Circolare MICA 14.07.2000 n. 900516 circolare esplicativa e relativa modulistica
- Circolare MAP 6.11.2001, n. 900979, modifica della circolare n. 900516/2000
- Circolare MAP 14.1.2002, n. 900012, modifica alla circolare n. 900516/2000

Operatività esaurita: no

Obiettivi generali: favorire lo sviluppo delle attività turistico-alberghiere nelle aree depresse del Paese

Area di applicazione: territori degli Obiettivi 1 e 2, quelli ammessi al sostegno transitorio a titolo degli obiettivi 1 e 2, nonché aree ammesse in base all'art. 87.3c del Trattato U.E.

Soggetti beneficiari: imprese di piccola, media e grande dimensione (secondo i parametri stabiliti dall'U.E.) operanti nel settore turistico-alberghiero (Imprese turistiche come definite dagli artt. 5 e 6 della legge 17 maggio 1983, n° 217. Agenzie di viaggio e turismo di cui all'art. 9 della citata legge. Imprese che gestiscono le ulteriori attività indicate dalle singole Regioni, finalizzate alla valorizzazione delle caratteristiche turistico-ambientali delle aree interessate).

Tipologia delle iniziative ammissibili: nuovo impianto, ampliamento, ammodernamento, riconversione, riattivazione, trasferimento

Natura e misura dell'incentivo: contributo in conto impianti commisurato agli investimenti ammissibili e calcolato in ESN e/o in ESL, tenuto conto sia delle misure massime consentite dall'U.E. in relazione alla localizzazione dell'iniziativa e alle dimensioni dell'impresa, sia di eventuali richieste di riduzione, rispetto alle misure massime, proposte dall'impresa.

Spese ammissibili: progettazione e direzione lavori, studi di fattibilità e di valutazione di impatto ambientale, quota iniziale dei contratti di franchising, “servizi annessi”, suolo aziendale, oneri di urbanizzazione, opere murarie e assimilate, infrastrutture specifiche aziendali, macchinari, impianti, attrezzature, ed arredi, programmi informatici, (per talune categorie esistono limitazioni agevolative).

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Capitolo amministrato 7420

Leggi di riferimento n. 488/92 art. 1 c. 2

Modifiche intervenute nel 2002

Autorizzazioni complessive (importo 98/2002): milioni di € 10.329,17

Situazione a tutto il 31.12.2002

autorizzazioni a tutto il 31.12.2002:	milioni di € 10.329,17
impegni assunti a tutto il 31.12.2002:	milioni di € 9.390,61
pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2002:	milioni di € 6.227,79
economie a tutto il 31.12.2002:	
residui a tutto il 31.12.2002:	milioni di € 791,06
perenzioni a tutto il 31.12.2002:	

**Situazione relativa al singolo anno
esercizio 2002**

autorizzazioni nel 2002:	milioni di € 1.416,41
impegni assunti nel 2002:	milioni di € 2.125,15
pagamenti effettuati nel 2002:	milioni di € 828,75
economie nel 2002:	
residui propri nel 2002:	
residui di stanziamento nel 2002:	
perenzioni nel 2002:	

esercizio 2003

impegni assunti nei primi sei mesi:	
pagamenti effettuati nei primi sei mesi:	
impegni previsti per i successivi sei mesi:	
pagamenti previsti per i successivi sei mesi:	

LEGGE 27 FEBBRAIO 1985, N. 49

Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione (Legge “Marcora”)

Principali riferimenti normativi

D.M. 25 luglio 1986

D.M. 26 luglio 1986

Deliberazione CIPI 12 febbraio 1987, n. 94

Legge 11 marzo 1988, n.67, art. 15, comma 19

Deliberazione CIPI 31 gennaio 1992

D.M. 10 maggio 1996

Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, commi 216-224

Direttive ministeriali 27 luglio e 7 dicembre 2000 - Applicazione transitoria legge 49/85

Legge 5 marzo 2001, n. 57 - art.12 - Modifiche ed integrazioni alla legge 27 febbraio 1985, n. 49

D.M. 4 aprile 2001 - Modalità di attuazione art. 12 legge 57/01

D.M. 4 aprile 2001 - Criteri di riparto risorse legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 218.

Direttiva 9 maggio 2001 - concessione finanziamenti Foncooper (titolo I)

Circolare 3 agosto 2001, n.1124669 - limitazioni e modalità per concessione finanziamenti Foncooper.

Circolare 9 aprile 2002, n.1115560 - nuove modalità per concessione finanziamenti Foncooper.

Operatività esaurita: no

Obiettivi generali: credito alla cooperazione (titolo I); misure a salvaguardia dei livelli di occupazione (titolo II)

Area di applicazione: intero territorio nazionale

Soggetti beneficiari: cooperative (titolo I); cooperative di produzione e lavoro con priorità per quelle formate da lavoratori provenienti da aziende in crisi (titolo II)

Tipologia delle iniziative ammissibili: incremento produttività ed occupazione; ammodernamento e razionalizzazione (titolo I); creazione nuove imprese; salvaguardia dei posti di lavoro (titolo II)

Natura e misura dell'incentivo:

- Finanziamenti agevolati gestiti da Coopercredito Spa a valere sul fondo denominato Foncooper che è gestito da un apposito Comitato che delibera in ordine alle domande di finanziamento. La competenza è stata trasferita alle Regioni dal 1° luglio 2000. Coopercredito tuttavia prosegue la propria attività essendo in corso di definizione le convenzioni con le Regioni interessate. (Titolo I)

- Contributi a fondo perduto a favore di società finanziarie per capitalizzazione di cooperative di produzione e lavoro (vecchia Marcora - Titolo II)

- Partecipazione al capitale sociale delle società finanziarie per la capitalizzazione di cooperative di produzione e lavoro (art. 12 della legge 57/01)

Il Ministero interviene altresì a sostegno dei progetti per la promozione delle finalità della legge 49/85 a valere sulla assegnazione di cinque miliardi di lire ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n.662.

Spese ammissibili: investimenti fissi ; esigenze di capitale circolante.

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Capitolo amministrato 7420

Leggi di riferimento n. 49/85

Modifiche intervenute nel 2002

Autorizzazioni complessive (importo 98/2002): milioni di € 66,55

Situazione a tutto il 31.12.2002

autorizzazioni a tutto il 31.12.2002:	milioni di € 66,55
impegni assunti a tutto il 31.12.2002:	milioni di € 222,44
pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2002:	milioni di € 126,33
economie a tutto il 31.12.2002:	
residui propri a tutto il 31.12.2002:	
residui di stanziamento a tutto il 31.12.2002:	
perenzioni a tutto il 31.12.2002:	

**Situazione relativa al singolo anno
esercizio 2002**

autorizzazioni nel 2002:	
impegni assunti nel 2002:	
pagamenti effettuati nel 2002:	milioni di € 18,09
economie nel 2002:	
residui propri nel 2002:	
residui di stanziamento nel 2002:	
perenzioni nel 2002:	

esercizio 2003

impegni assunti nei primi sei mesi:	
pagamenti effettuati nei primi sei mesi:	
impegni previsti per i successivi sei mesi:	
pagamenti previsti per i successivi sei mesi:	

LEGGE 10 OTTOBRE 1975, N. 517

Credito agevolato al commercio

Principali riferimenti normativi

Legge 6 febbraio 1987, n. 15 – Art. 15, comma 40

Legge 11 marzo 1988, n.67- Art.3, comma 8

Legge 27 marzo 1987, n.121.

Operatività esaurita: si.

Obiettivi generali: ristrutturazione dell'apparato distributivo.

Area di applicazione: intero territorio nazionale.

Soggetti beneficiari: piccole e medie imprese esercenti il commercio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande anche nella forma di commercio associato.

Tipologia delle iniziative ammissibili: acquisto, costruzione, rinnovo, trasformazione, ampliamento dei locali, compreso acquisto dell'area e delle mura. Acquisto, rinnovo ed ampliamento delle attrezzature.

Natura e misura dell'incentivo: conto interesse e conto capitale.

Spese ammissibili: acquisto, costruzione, rinnovo, trasformazione, ampliamento dei locali, compreso acquisto dell'area e delle mura. Acquisto, rinnovo ed ampliamento delle attrezzature.

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Capitolo amministrato 7420 (il numero del capitolo di spesa nell'esercizio 2001 è 7800)

Leggi di riferimento n. 517/75

Modifiche intervenute nel 2002

Autorizzazioni complessive (importo 98/2002): milioni di € 363,09

Situazione a tutto il 31.12.2002

autorizzazioni a tutto il 31.12.2002:	milioni di € 363,09
impegni assunti a tutto il 31.12.2002:	milioni di € 319,71
pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2002:	milioni di € 511,99
economie a tutto il 31.12.2002:	
residui propri a tutto il 31.12.2002:	
residui di stanziamento a tutto il 31.12.2002:	
perenzioni a tutto il 31.12.2002:	

**Situazione relativa al singolo anno
esercizio 2002**

autorizzazioni nel 2002:	milioni di € 11,39
impegni assunti nel 2002:	milioni di € 11,39
pagamenti effettuati nel 2002:	milioni di € 23,14
economie nel 2002:	
residui propri nel 2002:	
residui di stanziamento nel 2002:	
perenzioni nel 2002:	

esercizio 2003

impegni assunti nei primi sei mesi:
pagamenti effettuati nei primi sei mesi:
impegni previsti per i successivi sei mesi:
pagamenti previsti per i successivi sei mesi:

LEGGE 1 MARZO 1986, N. 64

Intervento straordinario, programma triennale per lo sviluppo del Mezzogiorno e piani annuali di attuazione

Principali riferimenti normativi

Delibera CIPI 16.7.1986 e successive modifiche e integrazioni

Deliberazione CIPE 3.8.1988

D.M. 3.5.1989 n.233

Legge 19.12.1992 n.488

Operatività esaurita: si

Obiettivi generali: Promuovere lo sviluppo economico delle imprese industriali ubicate nel Mezzogiorno d'Italia, tramite la concessione di un contributo in conto capitale e di un contributo in conto interessi sulle spese effettivamente sostenute per la realizzazione di un programma industriale.

Area di applicazione: Territori delle Regioni meridionali d'Italia (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna), oltre ad aree limitate del Lazio, delle Marche e della Toscana, così come indicati dalla L.64/86.

Soggetti beneficiari: Società di persone e di capitale, e ditte individuali.

Tipologia delle iniziative ammissibili: Nuovo impianto, ampliamento, ammodernamento, riattivazione, ristrutturazione, riconversione.

Natura e misura dell'incentivo: Contributo in conto capitale graduato dal 40% al 20% in relazione alla dimensione dell'impresa e degli investimenti preesistenti. Sono previste maggiorazioni del 20% per specifiche tipologie di iniziative e per aree particolarmente depresse.

Contributo in conto interessi sul finanziamento massimo del 30% o del 40% degli investimenti agevolabili.

Spese ammissibili: Progettazioni e direzioni lavori, opere murarie ed assimilabili, macchinari, impianti ed attrezzature, acquisto brevetti, suolo aziendale e scorte (questi ultimi due agevolabili solo con contributo in conto interessi).

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Capitolo amministrato 7420

Leggi di riferimento n. 64/86

Modifiche intervenute nel 2002

Autorizzazioni complessive (importo 98/2002):

Situazione a tutto il 31.12.2002

autorizzazioni a tutto il 31.12.2002:
impegni assunti a tutto il 31.12.2002:
pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2002: milioni di € 1.750,69
economie a tutto il 31.12.2002:
residui propri a tutto il 31.12.2002:
residui di stanziamento a tutto il 31.12.2002:
perenzioni a tutto il 31.12.2002:

**Situazione relativa al singolo anno
esercizio 2002**

autorizzazioni nel 2002:
impegni assunti nel 2002:
pagamenti effettuati nel 2002: milioni di € 110,68
economie nel 2002:
residui propri nel 2002:
residui di stanziamento nel 2002:
perenzioni nel 2002:

esercizio 2003

impegni assunti nei primi sei mesi:
pagamenti effettuati nei primi sei mesi:
impegni previsti per i successivi sei mesi:
pagamenti previsti per i successivi sei mesi:

LEGGE 12 AGOSTO 1977, N. 675

Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, riconversione e lo sviluppo del settore

Principali riferimenti normativi

Legge n. 7/1986, legge n. 370/1986;

Decreto ministeriale 18 marzo 1979;

Delibere CIPI del 24.2.1978; 21.12.1978; 16.10.1979; 27.3.1980; 9.3.1979; 26.4.1979

D.M. del 15.1.1990, n. 153;

D.M. del 5.6.1987;

D.M. del 30.6.1983 modificato con DD.MM. dell'1.12.1984 e del 21.12.1984.

Operatività esaurita: sì

Obiettivi generali: agevolazioni per la realizzazione di programmi di investimento per la ristrutturazione e per la riconversione di imprese industriali.

Area di applicazione: intero territorio nazionale.

Soggetti beneficiari: imprese estrattive e manifatturiere di medie e grandi dimensioni appartenenti ai seguenti settori:

- a. ricerca, sviluppo e industrializzazione di tecnologie elettroniche;
- b. sviluppo tecnologico, organizzativo e commerciale della meccanica strumentale per l'industria manifatturiera;
- c. industria collegata all'attività agricola-alimentare;
- d. industria chimica, di base, delle fibre chimiche e della chimica fine;
- e. industria siderurgica;
- f. industria delle paste per carta e della carta;
- g. sistema della moda;
- h. sfruttamento ottimale delle fonti di energia e delle materie prime nei processi produttivi industriali;
- i. potenziamento delle strutture organizzative per la commercializzazione all'estero dei prodotti dell'industria manifatturiera;
- j. impiantistica per il risanamento ecologico e ambientale dei processi produttivi;
- k. industria automobilistica e aeronautica.

Tipologia delle iniziative ammissibili: progetti di ristrutturazione: progetti diretti alla riorganizzazione delle imprese attraverso la razionalizzazione, il rinnovo, l'aggiornamento tecnologico degli impianti nell'ambito dell'occupazione aziendale eventualmente, ove richiesto da vincoli urbanistici, anche modificandone l'ubicazione.

Progetti di riconversione: progetti diretti ad introdurre produzioni appartenenti a comparti merceologici diversi attraverso la modificazione dei cicli produttivi degli impianti esistenti, nonché progetti diretti a sostituire impianti esistenti nelle aree del Centro-Nord Italia mediante la realizzazione di nuovi impianti di corrispondente entità nei territori del Mezzogiorno (aree dell'obiettivo 1). Le domande di contributo potevano essere presentate entro l'anno 1982.

Natura e misura dell'incentivo: le agevolazioni concesse riguardano:

- a) mutui agevolati. finanziamenti erogati direttamente dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ad un tasso pari al 50 per cento